



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.41

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CERESOLE D'ALBA PER L' UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE RACCA CHRISTIAN AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004. PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventidue**, addì **cinque**, del mese di **ottobre**, alle ore **18:00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PEDUSSIA MARCO - Sindaco	SINDACO	X	
SPAGNOLO CINZIA AGNESE	VICE SINDACO	X	
PETITO LAURA	ASSESSORE	X	
VANNI FABRIZIO	ASSESSORE	X	
LAZHAR FATIMA DANIELA	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	5
		Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR.SSA ZEROLI SONIA**.

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 41/GC del 05/10/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CERESOLE D'ALBA PER L' UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE RACCA CHRISTIAN AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004. PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE CON nota prot. n. 0004424 del 28/09/2022 con la quale il Comune di Ceresole D'Alba inoltrava richiesta di utilizzo congiunto, ex art. 1 comma 557 della L. 311/2004 del dipendente Racca Christian inquadrato nella categoria giuridica B, posizione economica B1, per 12 ore settimanali, fino al 31/12/2023;

Rilevato che:

- il signor Racca Christian è dipendente a tempo indeterminato e part time (18 ore) di questo ente;
- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 testualmente recita "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"
- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 può essere utilizzato solo dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, relativamente solo a dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. In mancanza di tempo pieno, tra gli enti potrebbe essere stipulata una convenzione ex art. 14 CCNL 2004 in cui gli enti, con delibere di giunta, possono concordare tempi e modi di utilizzo.

RICHIAMATO l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.

RILEVATO:

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;
- che sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n.267/2000;

- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14;

RICHIAMATO pertanto il parere ARAN 104-14A5, secondo il quale “la ipotesi disciplinata dall’art.14 del CCNL del 22/1/2004, prevede proprio l’utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due Enti, con distribuzione tra gli stessi dell’unico orario di 36 ore settimanali. A nostro avviso, la convenzione tra gli Enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi Enti; potrebbe essere, a tal fine, sufficiente anche uno scambio epistolare tra gli Enti interessati, purché utile a definire tutti gli elementi necessari per una corretta gestione del rapporto. Ci sembra del tutto estranea la competenza del Consiglio Comunale; si tratta sempre di un atto di gestione del rapporto di lavoro, che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei servizi”;

VERIFICATA altresì la disponibilità del menzionato dipendente Racca Christian, all’esercizio congiunto della sua prestazione lavorativa tra il Comune di Sommariva del Bosco e Ceresole D’Alba;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni né mobilità, favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui in capo alla dipendente interessata si configura un unico rapporto di lavoro, in parte svolto nell’ente di appartenenza (Comune di Sommariva del Bosco) ed in parte nell’ente convenzionato (Comune di Ceresole D’Alba) consentendo una collaborazione istituzionale tra gli enti;

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico si mantiene in capo al Comune di Sommariva del Bosco;

RAVVISATA la necessità di regolare i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l’ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA la competenza della Giunta in ordine all’adozione dell’atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante intesa, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

RITENUTO di dover dare mandato al Responsabile del Personale, affinché adotti gli atti necessari per l’utilizzo congiunto del dipendente Racca Christian dal 06.10.2022 al 31.12.2023, nel rispetto del vincolo settimanale d’obbligo, per un tempo di lavoro pari a:

- ♣ 12 (dodici) ore settimanali per il Comune di Ceresole d’Alba
- ♣ 18 (diciotto) ore settimanali per il Comune di Sommariva del Bosco;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento;

tutto ciò premesso

DELIBERA

DI richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Di concedere al Comune di Ceresole d'Alba per le ragioni sopra espresse, l'utilizzo congiunto, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, della prestazione lavorativa della dipendente del Comune di Sommariva del Bosco il signor RACCA Christian, categoria giuridica B, economica B1

Di stabilire che la suddetta dipendente svolgerà a partire dal 06.10.2022 e fino 31.12.2023, il proprio servizio secondo la seguente articolazione settimanale, per un totale di 30 ore di servizio settimanali articolate come segue:

♣ 12 (dodici) ore settimanali per il Comune di Ceresole d'Alba

♣ 18 (diciotto) ore settimanali per il Comune di Sommariva del Bosco;

Di approvare, allo scopo, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al responsabile del settore del personale per l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato;

DI trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Ceresole d'Alba

DI dichiarare, con separata, successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione, stante la manifesta urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A SCAVALCO EX ART. 14 CCNL 2004 DA PARTE DEL
COMUNE DI CERESOLE D'ALBA DEL SIGNOR RACCA CHRISTIAN, DIPENDENTE DEL
COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO, PER N. 12 ORE SETTIMANALI

Il giorno ----- del mese di ----- dell'anno 2022 presso la sede del Comune di -----

Tra il Comune di Sommariva del Bosco (CN) rappresentato dal signor _____ nella sua qualità
Sindaco pro tempore n il quale interviene nel presente atto in forza della D.G.C. n. -----del -----
--, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Ceresole D'Alba (CN) rappresentato dal signor _____ nella sua qualità Sindaco
pro tempore n il quale interviene nel presente atto in forza della D.G.C. n. -----del -----,
esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
- l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- la medesima convenzione deve stabilire anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;
- nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

CONSIDERATO che:

- nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse il Comune di Sommariva del Bosco con deliberazione di Giunta comunale n. ----- e il Comune di Ceresole d'Alba con delibera di Giunta comunale n. ---- del ----- hanno stabilito, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, di conferire al Comune di Ceresole d'Alba di avvalersi della possibilità di utilizzare personale del Comune di Sommariva del Bosco da utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito dei rispettivi servizi secondo il sottoscrivendo schema di convenzione approvato con i richiamati provvedimenti;

Tutto ciò premesso;

Richiamati l'art. 14 CCNL del 22.01.2004 e l'art. 1 comma 124 della L.n. 145/2018

SI CONVIENE E STIPULA
QUANTO SEGUE

ART. 1 (Oggetto, finalità e durata)

1. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di incentivare l'acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del

disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi. Essa ha per oggetto l'utilizzo presso il Comune di Ceresole D'Alba a tempo parziale, a scavalco, per n. 12 ore settimanali del dipendente del Comune di Sommariva del Bosco – RACCA Christian, operario, categoria giuridica B, economica B1

2. La convenzione ha validità ed efficacia con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione fino a tutto il 31.12.2023 con possibilità di proroga, revoca anticipata o risoluzione in forma scritta;

3. Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti, fermo restando l'obbligo di comunicare la volontà di esercitare la facoltà di recesso unilaterale dalla convenzione, da formalizzare in delibera ad hoc della Giunta Comunale, con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

ART. 2 (Tempo di lavoro)

1. Per l'unità di personale individuata ai sensi del precedente articolo 1 il tempo di lavoro da prestare presso il Comune di Ceresole D'Alba corrisponde a n. 12 ore settimanali.

2. Il Comune di Ceresole D'Alba potrà organizzare il personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative, purché queste scelte non arrechino pregiudizio al Comune di Sommariva del Bosco e ciò non interferisca con i suoi compiti istituzionali da svolgere presso il Comune di Sommariva del Bosco

3. Nel rispetto della vigente normativa contrattuale sarà garantito l'utilizzo del dipendente a scavalco condiviso secondo un criterio di flessibilità rispetto all'orario di lavoro massimo settimanale fissato in 36 ore, al fine di ottimizzarne l'impiego presso l'ente di appartenenza e presso quello utilizzatore.

ART. 3 (Gestione del personale utilizzato)

1. L'utilizzo temporaneo e a tempo parziale determina per il lavoratore nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Ceresole D'Alba l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchica funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organica del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Al dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ove dovuto in base alla disciplina vigente in materia.

2. Il Comune di Ceresole D'Alba si impegna ad applicare le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in ragione dell'impegno lavorativo del funzionario presso l'ente.

ART. 4 (Oneri finanziari)

1. L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/9/2000 percepita del lavoratore utilizzato a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria e sulla base della quale verrà determinato l'ammontare eventuale della retribuzione accessoria a carico dell'ente utilizzatore.

2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del CCNL 14/9/2000 si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per il numero di ore complessivo rapportato a n 30 gg.

3. Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel comma successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

4. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto. Il risultato della proporzione è arrotondato per eccesso.

5. In ogni caso di assenza non è dovuta l'incentivazione, eventualmente disposta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004.

6. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga.

7. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accredito delle somme comprensive degli oneri riflessi.

8. Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14/9/2000. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

9. Per incentivare, anche sotto l'aspetto economico, il personale utilizzato a tempo parziale per periodo predeterminato, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004, ci si affida alle valutazioni dell'ente utilizzatore circa la possibilità di avvalersi delle prerogative previste dall'ordinamento e dal C.C.N.L 21 maggio 2018 Funzioni Enti Locali(art 17 comma 6), al fine di compensare il maggior disagio derivante dalla prestazione del dipendente distribuita tra due enti.

ART. 5 (Eventuali modifiche della convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei Comuni coinvolti.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni Comunali.

ART.6 (Disposizioni finali)

1. La presente scrittura privata, redatta in triplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

Lì -----

Per il comune di Sommariva del Bosco

Per il Comune di Ceresole D'alba

Per accettazione il dipendente

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
Firmato digitalmente
PEDUSSIA MARCO

Il Segretario COMUNALE
Firmato digitalmente
DR.SSA ZEROLI SONIA
